SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Lunedì, 21 dicembre 2009   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 238

Banca d'Italia

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 26 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Larissa Imangalieva, di titolo professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio nella regione Campania della professione di guida turistica.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il D.P.C.M. 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto l'art. 49 del D.P.R. n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Vista l'istanza della sig.ra Larissa Imangalieva, cittadina italiana, nata a Uralsk il 14 maggio 1956, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella Federazione Russa, ai fini dell'accesso ed esercizio nella Regione Campania della professione di guida turistica nella lingua russa;

Considerato inoltre che la sig.ra Imangalieva risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 13 ottobre 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di un tirocinio di adattamento di mesi 18 (diciotto) da effettuarsi presso la regione Campania in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Acquisito agli atti il parere del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Larissa Imangalieva, cittadina italiana, nata a Uralsk il 14 maggio 1956, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Campania nella lingua russa.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi 18 (diciotto), di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2009

Il capo Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Larissa Imangalieva, cittadina italiana, nata a Uralsk il 14 maggio 1956, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio nella regione Campania.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un professionista già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza della lingua russa, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano, con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

Tradizione e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica in Campania e per le lingue richieste dall'interessata, che curerà
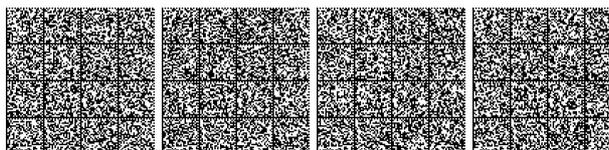
l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica al Settore sviluppo e promozione turismo la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte del Settore sviluppo e promozione - Assessorato turismo della regione Campania.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 18 mesi trasmetterà alla regione Campania (Assessorato al turismo - Settore sviluppo e promozione turismo - Servizio 03 - Centro direzionale V piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica nell'ambito regionale.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, si rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione (articoli 9 e 10 della legge regionale n. 11/1986).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 11/1986 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

09A14958

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 novembre 2009.

Iscrizione nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali della società «Istituto vendite S.r.l.», in Ferrara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile»;

Visto il PDG del 2 aprile 2009 con il quale:

è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 ottobre 2006,

è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza 5 febbraio 2007 (prot. m dag 8 febbraio 2007 n. 16503.E), integrata con note 8 giugno 2009 (prot. m. dag. 16 giugno 2009 n. 81875.E), 27 luglio 2009 (prot. m. dag. 17 agosto 2009 n. 104448.E) e inviata per posta elettronica (prot. DGSIA del 17 novembre 2009 n. 32687/E), con la quale la società «Istituto Vendite S.R.L», con sede legale in Ferrara, via Gulinelli n. 9, P. IVA 01458590385, sito internet http://www.asteferrara.it/, ha presentato istanza d'iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso il distretto di Corte d'appello di: Bologna;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «Istituto Vendite S.R.L» risultano conformi a quanto previsto dal PDG del 2 aprile 2009;

Verificati in particolare:

il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici;

l'assenza di situazioni d'incompatibilità;

il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m dag 24 novembre 2009 n. 146640.E);

Dispone:

L'ammissione della società «Istituto Vendite S.R.L», con sede legale in Ferrara, Via Gulinelli n. 9, P. IVA 01458590385, sito internet www.asteferrara.it, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso il distretto di Corte d'appello di Bologna.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.
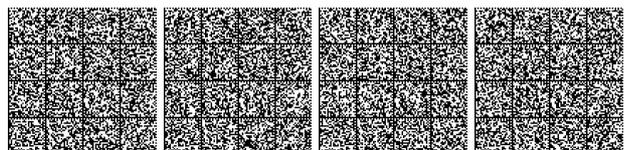
Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 25 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A14976

DECRETO 9 dicembre 2009.

Modifica del decreto 14 ottobre 2009 di riconoscimento, alla sig.ra Zucchelli Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 14 ottobre 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «avvocato», conseguito in Spagna dalla sig.ra Zucchelli Daniela, nata il 17 giugno 1969 a Brugg (Svizzera), cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono inserite delle inesattezze;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Zucchelli;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 14 ottobre 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «avvocato», conseguito in Spagna dalla sig.ra Zucchelli Daniela, nata il 17 giugno 1969 a Brugg (Svizzera), cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione; è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento al «Colegio de Abogados» spagnolo, presso cui la richiedente è iscritta, la frase: «titolo professionale di Abogado - rilasciato dall'Ilustre Colegio de Abogados di Santa Cruz de la Palma (Spagna)» è sostituita dalla frase: «titolo professionale di Abogado – rilasciato dall'Ilustre Colegio de Abogados di Madrid (Spagna)».

Art. 2.

Il detto decreto è inoltre modificato in tutte le parti in cui si fa riferimento alla data di omologazione della laurea italiana nel titolo accademico spagnolo la frase «è stato omologato in Spagna nel novembre 2007» è sostituita dalla frase: «è stato omologato in Spagna nel luglio 2007».

Art. 3.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 14 ottobre 2009.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A15008

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Mancev Vlatko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

Vista l'istanza del sig. Mancev Vlatko nato Kocani il 18 febbraio 1965, cittadino macedone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnere», di cui è in possesso, conseguito in Macedonia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere» sez. A, settore civile-ambientale;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Laurea in Ingegneria civile» conseguito presso l' «Università SS. Cirillo e Metodio» di Skopje, in data 24 maggio 1991;

Preso atto che il titolo in possesso del sig. Mancev cositutisce condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di Ingegnere in Macedonia come dichiarato dall'Ambasciata d'Italia a Skopjie;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nelle conferenze sopra citata ;

Considerato che la formazione accademico professionale dell'istante è carente di un'intera parte di attività che l'ingegnere civile-ambientale iscritto all'Albo in Italia è abilitato a svolgere, ossia quella in comune con gli architetti, si ritiene necessario applicare misure compensative;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno, rilasciata dalla Questura di Asti, con scadenza il 27 febbraio 2013;

Visto l'art. 16 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Mancev Vlatko nato Kocani il 18 febbraio 1965, cittadino macedone, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato , al superamento di una prova attitudinale scritta e orale; le modalità di svolgimento delle prove sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie (scritte e orali):

1) architettura tecnica e composizione architettonica;

2) urbanistica e pianificazione territoriale;

3) tecnica delle costruzioni – ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni (solo orale);

4) deontologia e ordinamento professionale.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art.3, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del la candidata. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale.

09A14971

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2009.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 18 novembre 2009, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2008, n. 118249, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007 del direttore generale del Tesoro, con la quale il dirigente generale capo della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visto il decreto ministeriale n. 90350 del 16 novembre 2009 con il quale si è provveduto, in data 18 novembre 2009, all'emissione di una diciannovesima tranche dei B.T.P. 4,25% 1° febbraio 2004-1° agosto 2014 da destinare ad operazione di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione;

Vista la nota n. 425504 del 3 dicembre 2009 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato a questa direzione seconda di aver provveduto agli adempimenti di competenza previsti dal citato decreto ministeriale n. 90350 del 16 novembre 2009;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 30 dicembre 2008, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione della diciannovesima tranche di BTP 4,25% 1° febbraio 2004/1° agosto 2014 cod. IT0003618383 per l'importo nominale di euro 2.002.000.000,00 al prezzo di aggiudicazione di euro 106,94 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 5,50% 1° novembre 2010 cod. IT0001448619 per nominali euro 724.476.000,00 al prezzo di euro 104,36;

BTP €i 15 settembre 2010 cod. IT0003805998 per nominali euro 486.568.000,00 al prezzo di euro 101,10;

BTP 2,75% 15 giugno 2010 cod. IT0003872923 per nominali euro 882.532.000,00 al prezzo di euro 101,18.
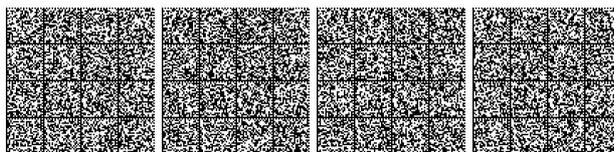
Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 18 novembre 2009 (regolamento 23 novembre 2009), è la seguente:

Titolo emesso	Importo nominale in circolazione
BTP 4,25% 1° febbraio 2004/1° agosto 2014 (IT0003618383)	27.249.064.000,00
Titoli riacquistati	
BTP 5,50%1° novembre 1999/2010 (IT0001448619)	20.428.397.000,00
BTP €i 15 settembre 2004/2010 (IT0003805998)	13.814.432.000,00 (*)
BTP 2,75%15 giugno 2005/2010 (IT0003872923)	16.873.468.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

09A15271

DECRETO 15 dicembre 2009.

Reperimento delle risorse da destinare alla sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi dal Credito Valtellinese Società Cooperativa e dal Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» ed in particolare l'art. 12, ove si prevede:

al comma primo, che al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari emessi da banche italiane con le caratteristiche ivi previste;

al comma nono, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse, anche mediante l'emissione di titoli del debito pubblico;

al comma dodicesimo, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, emanato in attuazione dell'art. 12, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, con cui sono stati stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 12, comma 9, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, con il quale le risorse necessarie per la sottoscrizione degli strumenti finanziari del Credito Valtellinese Società Cooperativa, ammontanti a 200 milioni di euro, sono state individuate mediante emissione di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 99393 del 14 dicembre 2009, emanato in attuazione del punto 5 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, con il quale è stata approvata l'operazione di sottoscrizione di 200 milioni di euro di strumenti finanziari emessi dal medesimo Credito Valtellinese s.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 12, comma 9, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, con il quale le risorse necessarie per la sottoscrizione degli strumenti finanziari del Monte dei Paschi di Siena S.p.A, ammontanti a 1.900 milioni di euro, sono state individuate mediante emissione di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 99392 del 14 dicembre 2009, emanato in attuazione del punto 5 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, con il quale è stata approvata l'operazione di sottoscrizione di 1.900 milioni di euro di strumenti finanziari emessi dal medesimo Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si prevede, fra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;

Visto il proprio decreto n. 93484 in data 24 novembre 2009, con il quale è stata disposta l'emissione della quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020;
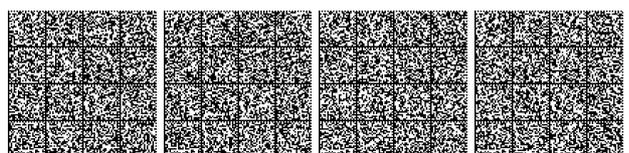
Ritenuto di procedere al reperimento delle risorse da destinare alla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 185 del 2008, destinando a tale scopo parte del netto ricavo dei buoni del Tesoro poliennali emessi con il citato decreto del 24 novembre 2009;

Considerato che l'importo previsto delle operazioni di sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi dalle banche italiane, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, pari a complessivi 10.000 milioni di euro, è stato ricompreso nelle stime dei pagamenti da effettuarsi nell'anno 2009 di cui alla Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza Pubblica per il medesimo anno;

Decreta:

Per le finalità di cui all'art. 12, comma 9, lettera *d)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, citato nelle premesse, la sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi dal Credito Valtellinese Società Cooperativa e dal Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per gli importi rispettivi di 200 milioni di euro e di 1.900 milioni di euro, approvata con i decreti ministeriali del 14 dicembre 2009, citati nelle premesse, viene effettuata utilizzando parte del netto ricavo dell'emissione della quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020, disposta con il decreto del 24 novembre 2009, altresì citato nelle premesse.

La quietanza del 1° dicembre 2009, emessa dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, a fronte del versamento del netto ricavo dell'emissione dei suddetti buoni del Tesoro poliennali, viene rettificata su disposizione della competente Ragioneria Territoriale dello Stato; a fronte di tale rettifica, verrà emessa un'ulteriore quietanza di entrata al bilancio dello Stato, per l'importo complessivo di 2.100 milioni di euro, con imputazione al Capo X - unità previsionale di base 4.1.1.1, capitolo 5057.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2009

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

09A15272

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

ORDINANZA 3 dicembre 2009.

Misure urgenti in materia di protezione AH1N1v.

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia di funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, nonché di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 112, comma 3, lettera *g)* e l'art. 117;

Visto il «Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale»;

Preso atto della insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che rappresenta una minaccia per la salute pubblica;

Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa confermano la trasmissibilità interumana per via diretta ed indiretta;

Considerato che in data 11 giugno 2009 l'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il livello di allerta pandemico alla fase 6, livello 1, con indicazione agli Stati membri per l'attuazione di quanto previsto dai rispettivi piani pandemici nazionali;

Considerate le misure previste per tale livello di allarme dal «Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale», volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre l'impatto sui sistemi sanitari e garantire la continuità delle attività lavorative e scolastiche anche mediante misure di profilassi vaccinale;

Considerati i dati scaturiti dalla sorveglianza a livello internazionale e nazionale sull'andamento delle infezioni da nuovo virus influenzale A(H1N1), che indicano una maggiore frequenza di forme gravi e complicate in soggetti con condizioni patologiche preesistenti;

Considerato che in data 29 settembre la commissione europea ha autorizzato l'uso dei vaccini pandemici adiuvati della Novartis (Focetria) e della GSK (Pandemrix) contro l'influenza pandemica A/H1N1 e, in data 6 ottobre, l'uso del vaccino non adiuvato della Baxter (Celvapan);

Vista l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009 recante «Istituzione dell'Unità di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dall'influenza da nuovo virus A(H1N1)»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare al rischio della diffusione del virus influenzale A(H1N1), che prevede la progressiva vaccinazione pandemica di almeno il 40% della popolazione residente»;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 settembre 2009 e successive modifiche in data 30 settembre e 20 ottobre 2009, concernente l'offerta vaccinale ed, in particolare, l'art. 3, comma 2, che prescrive che «fatta salva la disponibilità di vaccino pandemico A(H1N1), nel corso della campagna vaccinale potranno essere inserite nel programma anche ulteriori categorie di soggetti»;

Tenuto conto del parere espresso dal Strategic Advisory Group of Experts on Immunizations (SAGE) dell'Organizzazione mondiale della sanità in data 7 luglio 2009;

Tenuto conto del parere espresso in data 19 novembre 2009 dal Comitato per i medicinali ad uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) sulle indicazioni per l'uso dei vaccini pandemici;
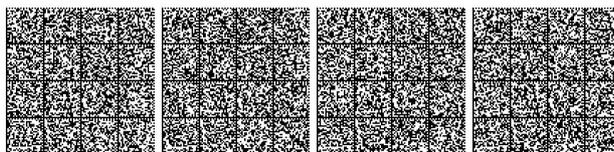
Tenuto conto della più recente valutazione del rischio pandemico effettuata dal Centro europeo controllo malattie (ECDC) in data 6 novembre 2009;

Considerata la attuale disponibilità di vaccino che consente l'estensione dell'offerta vaccinale a ulteriori gruppi di popolazione;

Considerato il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 12 ottobre 2009, secondo il quale:

in relazione ai dati di sicurezza e immunogenicità attualmente disponibili, l'uso del vaccino pandemico è raccomandato sia negli adulti e anziani, sia nei bambini e negli adolescenti in età compresa tra 6 mesi e 17 anni;

sulla circolazione e diffusione del virus pandemico gioca un ruolo determinante l'estensione della copertura vaccinale, con particolare riferimento alle categorie a rischio;

Viste le circolari ministeriali del 6 novembre 2009 e del 10 novembre 2009, relative a indicazioni sulla schedula vaccinale e sulle modalità di somministrazione della vaccinazione pandemica in caso di patologie autoimmuni;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute, delle politiche sociali per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio», nominato vice Ministro con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1) è offerta in prosecuzione ed integrazione della campagna vaccinale a:

a) soggetti della popolazione generale di età compresa tra 6 mesi e 17 anni, a richiesta;

b) adulti di età superiore a 65 anni con le patologie di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza dell'11 settembre 2009.

2. La schedula vaccinale per la fascia di età compresa tra 6 mesi e 9 anni prevede la somministrazione di due dosi da 0,5 ml di vaccino pandemico A(H1N1).

3. La schedula vaccinale per i soggetti tra 10 e 60 anni prevede la somministrazione di una sola dose da 0,5 ml di vaccino pandemico A(H1N1).

4. La schedula vaccinale per la fascia di età superiore ai 60 anni prevede la somministrazione di due dosi da 0,5 ml di vaccino pandemico A(H1N1). Le indicazioni relative alla schedula vaccinale per tale fascia di età saranno rivalutate sulla base degli ulteriori dati resi disponibili.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2009

Il Vice Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 100

09A15250

ORDINANZA 3 dicembre 2009.

Misure urgenti in materia di contenimento dell'impatto dell'influenza pandemica A (H1N1) sulle scorte di sangue ed emocomponenti per il fabbisogno trasfusionale nazionale, in attuazione della Direttiva 2009/135/CE della Commissione europea del 3 novembre 2009.

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'Istituzione del Servizio sanitario nazionale e, in particolare l'art. 32 in materia di funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, nonché di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che prevede, fra l'altro, le misure per la programmazione e il coordinamento del settore trasfusionale, le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza, e che individua nel Centro nazionale sangue (di seguito denominato CNS) l'organo deputato alle funzioni di coordinamento e di controllo tecnico-scientifico delle attività trasfusionali anche per quanto concerne il supporto tecnico per il coordinamento interregionale;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, di «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», predisposto anche in attuazione della direttiva 2004/33/CE del 22 marzo 2004, relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti», predisposto anche in attuazione della direttiva 2004/33/CE del 22 marzo 2004, relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

Considerato che in data 11 giugno 2009 l'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il livello di allerta pandemico alla fase 6, livello 1, con indicazioni agli Stati membri per quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 11 settembre 2009 recante «Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell'influenza pandemia A(H1N1)»;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 30 settembre 2009 recante «Misure urgenti in materia di protezione del virus influenzale A(H1N1)»;

Visto il Piano di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale adottato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Considerate le misure previste per tale livello di allarme dal succitato Piano nazionale di preparazione e risposta

ad una pandemia influenzale, volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre l'impatto sui sistemi sanitari;

Considerati i risultati della sorveglianza a livello internazionale e nazionale sull'andamento delle infezioni da nuovo virus influenzale A(H1N1), che fanno prevedere una potenziale ricaduta negativa della pandemia sulla disponibilità delle scorte di sangue e di emocomponenti necessarie a garantire il fabbisogno nazionale;

Vista la direttiva della Commissione europea 2009/135/CE, del 3 novembre 2009 , che autorizza deroghe temporanee a determinati criteri di idoneità per i donatori di sangue intero e di emocomponenti di cui all'allegato III della direttiva 2004/33/CE alla luce del rischio di carenza dovuto alla pandemia di influenza A(H1N1), e che si applica fino al 30 giugno 2010, entro cui dovrebbe essersi conclusa la fase culminante della pandemia e i rischi di carenza di sangue dovrebbero essere pertanto diminuiti;

Ritenuto necessario recepire con la massima urgenza e fino alla data del 30 giugno 2010, le indicazioni, contenute nella succitata direttiva, ritenute applicabili al sistema trasfusionale nazionale, al fine di fronteggiare possibili critiche riduzioni delle scorte di componenti labili del sangue ad uso trasfusionale in corso di epidemia A(H1N1);

Tenuto conto delle previsioni elaborate dal CNS, sulla base di modelli nazionali ed internazionali, in merito al possibile impatto della pandemia influenzale sulle scorte di sangue e di emocomponenti;

Ritenuto necessario garantire, comunque, le prestazioni trasfusionali appropriate in regime di emergenza e urgenza e nelle emopatie trasfusione-dipendenti e, per quanto possibile, le prestazioni trasfusionali appropriate nelle situazioni non urgenti e differibili, nonché intensificare la promozione dell'appropriatezza ed essenzialità nell'utilizzo clinico dei componenti del sangue;

Ritenuto necessario, inoltre, mantenere adeguati livelli di qualità e sicurezza dei prodotti ad uso trasfusionale e delle prestazioni essenziali di medicina trasfusionale, fatto salvo il rispetto dei princìpi che stanno alla base della legge 21 ottobre 2005, n. 219, ed in particolare la non frazionabilità ed il prioritario interesse nazionale dell'autosufficienza quantitativa e qualitativa del sangue e dei suoi prodotti, nonché procedure compensative intraregionali ed interregionali finalizzate alla massima garanzia di livelli omogenei di assistenza trasfusionale su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio», nominato vice Ministro con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 e in deroga a quanto previsto all'allegato 1 del decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti», al punto «Donazione di sangue intero», è ammessa limitatamente ai donatori di sesso maschile, la riduzione dell'intervallo minimo tra due donazioni di sangue intero da novanta a sessanta giorni, fermo restando il numero di donazioni nell'anno non superiore a quattro.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 e in deroga a quanto previsto all'allegato 4 del decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», al punto «Esclusione temporanea» del candidato donatore di sangue, per febbre superiore ai 38°C, o per affezioni di tipo influenzale, è ammessa l'applicazione di un periodo di esclusione temporanea di sette giorni dopo la cessazione dei sintomi.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno carattere straordinario e sono applicabili esclusivamente nel caso in cui il CNS, una volta rilevata la imminente e grave carenza di sangue ed emocomponenti ovvero la effettiva presenza della stessa, entrambe conseguenti alla epidemia A(H1N1), attiva le iniziative di cui al successivo comma 3, del presente articolo, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2010.

2. È affidato al CNS il compito di monitorare settimanalmente la consistenza delle scorte di sangue ed emocomponenti sul territorio nazionale, avvalendosi all'uopo del supporto delle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Le predette strutture forniscono le necessarie informazioni nei modi e nei tempi richiesti dal CNS.

3. Il CNS, sulla base del monitoraggio effettuato e della definizione di specifici criteri di attivazione applicativa, provvede ad avviare le misure necessarie, con apposita circolare, al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 su tutto il territorio nazionale, che rimangono in vigore fino a quando il CNS non rileva superate o ridotte le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. È fatto divieto di applicare i criteri straordinari e temporanei di cui all'art. 1 in assenza della attivazione applicativa di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 3.

1. La presente ordinanza resta in vigore fino al 30 giugno 2010, viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2009

Il Vice Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 98

09A15249
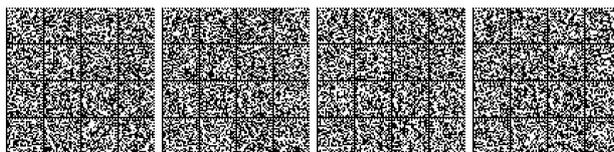
DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Godoroja Nadejda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza in data 21 giugno 2006 con la quale la sig.ra Godoroja Nadejda, nata a Mda Basarabeasca Bascalia (Moldova) il 13 marzo 1965, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Diplomă», Serie E nr. 4511, conseguito in data 26 giugno 1992 presso l'Istituto Universitario Statale di Medicina «N. Testemitanu» di Chisinau (Moldova), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 19 settembre 2006, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la sig.ra Godoroja Nadejda è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Diplomă», Serie E nr. 4511, conseguito in data 26 giugno 1992 presso l'Istituto Universitario Statale di Medicina «N. Testemitanu» di Chisinau (Moldova) dalla sig.ra Godoroja Nadejda, nata a Mda Basarabeasca Bascalia (Moldova) il 13 marzo 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

2. La dott.ssa Godoroja Nadejda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14956

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Akhgar Ashkan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza in data 20 giugno 2007 con la quale il sig. Akhgar Ashkan, nato a Teheran (Iran) il 12 luglio 1965, cittadino iraniano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Dottorato professionale in medicina», conseguito in data 21 maggio 1991 presso la facoltà di medicina dell'Università delle scienze mediche di Esfahan (Iran), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professio-

nale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione dell'8 novembre 2007, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il sig. Akhgar Ashkan è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Dottorato professionale in medicina», conseguito in data 21 maggio 1991 presso la facoltà di Medicina dell'Università delle scienze mediche di Esfahan (Iran) dal sig. Akhgar Ashkan, nato a Teheran (Iran) il 12 luglio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

2. Il dott. Akhgar Ashkan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14957

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 novembre 2009.

Iscrizione di varietà di specie di piante ortive al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 29 ottobre 2009 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro di specie ortive, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Aglio	2975	Belriguardo	Consorzio Produttori Aglio Di Voghiera
Aglio	1986	Rosso di Sulmona	A.L.A. Soc. Coop. A R.L.
Bietola da Coste	2970	Lusiana	Sativa Seeds & Services S.R.L.
Cece	2978	Gigant	Pro.Se.Me. Srl
Cipolla	2977	Venere	Maraldi Sementi

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A14982

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Susana Novoa Fernández, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37, art. 1, comma 1;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dalla prof.ssa Susana Novoa Fernández;

Visto il titolo universitario oficial de «Licenciada en Filología Románica» rilasciato dalla Universidad de Santiago de Compostela (Spagna) in data 30 luglio 1999;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ha conseguito, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, la certificazione «CELI 5 DOC», rilasciata dalla Università per stranieri di Perugia nella sessione di maggio 2009;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 giugno 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
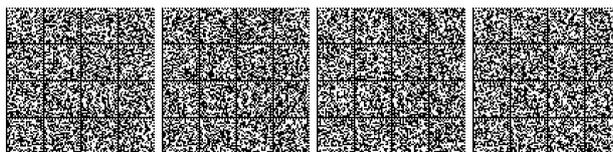
Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Laurea in «Filología - Sección Hispánica» conseguita il 15 settembre 1997 presso l'Università di Santiago di Compostela (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitude Pedagóxica» rilasciato il 3 aprile 1998 dall'Università di Santiago di Compostela (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa Susana Novoa Fernández, cittadina spagnola nata a Vigo (Spagna) il 22 gennaio 1972, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A Seconda lingua straniera - Spagnolo;

46/A Lingue e civiltà straniere - Spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A14959

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, al prof. Domenico D'Agostino, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37, art. 1, comma 1;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dal prof. Domenico D'Agostino;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciado en Filología Inglesa»;

Visto il diploma di «Estudios Avanzados in Filología Italiana» conseguito il 23 novembre 2007 presso l'Universidad de Sevilla (Spagna);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ha conseguito, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto italiano con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, le attività formative svolte dall'interessato nel settore specifico dello spagnolo quale lingua straniera, compensano la differenza di durata della formazione e ne integrano e completano la formazione medesima;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che la differenza di durata della formazione professionale posseduta dall'interessato è compensata dall'insieme delle attività svolte

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Laurea in «Lingue e letterature straniere» conseguita il 24 gennaio 2005 presso l'Università degli studi di Salerno;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica - CAP» - specializzazione in Lingua e letteratura Castigliana» conseguito nell'anno accademico 2008/2009 presso l'Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (Spagna);

posseduto dal prof. Domenico D'Agostino, cittadino italiano nato ad Avellino il 13 gennaio 1981, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A Seconda lingua straniera - Spagnolo;

46/A Lingue e civiltà straniere - Spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A14960

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 dicembre 2009.

Meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate;

VISTO il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994, che introduce modifiche e integrazioni al provvedimento CIP n. 6/1992 in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità in applicazione del criterio del costo evitato;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'articolo 30, comma 20, secondo cui l'Autorità "propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 novembre 2009 concernente la determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2010, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del GSE.
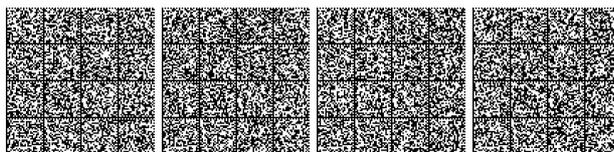
VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 novembre 2009, PAS 22/09, riguardante "Proposta al Ministro dello sviluppo economico per la definizione dei meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP n. 6/92 ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99" pervenuta in data 1 dicembre 2009;

CONSIDERATO che il regime definito dalla deliberazione Cip n. 6/92 è scarsamente efficiente in termini di ordine di merito di produzione in un assetto di mercato liberalizzato;

CONSIDERATO che all'energia elettrica ceduta al GSE nell'ambito di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 sono riconosciuti prezzi costituiti dal costo evitato di impianto, dal costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, dal costo evitato di combustibile e dall'ulteriore componente, correlata ai maggiori costi di investimento delle diverse tipologie di impianto e riconosciuta solo per i primi otto anni di esercizio;

CONSIDERATO che il titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento sia aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi; e che tali maggiori costi derivano dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi e dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di *emission trading*;

CONSIDERATO che alcuni impianti Cip n. 6/92 sono alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia (es. gas siderurgici, tar di raffineria, ecc.); e che le condizioni di utilizzo di tali combustibili hanno effetti non solo per il produttore di energia elettrica ma anche per l'attività industriale a monte;

RITENUTO opportuno promuovere in via preliminare la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia nonché impianti assimilati alimentati da combustibili fossili, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione dei meccanismi di risoluzione anticipata delle convenzioni aventi ad oggetto gli impianti alimentati a fonti rinnovabili e a rifiuti anche in considerazione delle evoluzioni della normativa di riferimento.

RITENUTO in linea generale di condividere nel merito la proposta formulata dall'Autorità con la citata deliberazione del 27 novembre 2009, PAS 22/2009;

RITENUTO opportuno prevedere l'aggiornamento dei corrispettivi del costo evitato di impianto sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale;
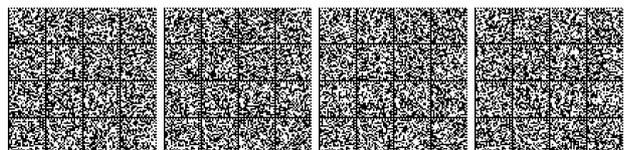
RITENUTO opportuno non riconoscere per i soggetti che optano per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 i costi sostenuti per l'acquisto dei certificati verdi in quanto recuperabili attraverso la partecipazione al mercato, anche alla luce delle disposizioni dell'articolo 27, comma 18, della legge n. 99/09;

RITENUTO opportuno rimandare ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico:

- la definizione del numero di ore equivalenti da impiegare nel calcolo dei corrispettivi da liquidare per la risoluzione anticipata delle convenzioni, anche in funzione della motivata esigenza di garantire la continuità di utilizzo dei suddetti combustibili;
- i criteri per la definizione dell'ulteriore corrispettivo per la disponibilità di capacità, commisurati al costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, da corrispondere agli impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili, al fine di promuoverne la disponibilità nelle ore e nelle zone di massima criticità del sistema elettrico nazionale;
- la definizione di ulteriori modalità e tempistiche relative all'erogazione dei corrispettivi rivenienti dalla risoluzione volontaria delle convenzioni Cip 6;

DECRETA

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge n.99/09, i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, con le seguenti finalità:

   a) promuovere l'uscita degli impianti di produzione oggetto delle suddette convenzioni dal regime definito dalla deliberazione Cip n. 6/92 ritenuto scarsamente efficiente rispetto ad un assetto di mercato liberalizzato;

   b) rispettare il criterio di adesione volontaria dei produttori Cip 6 alle risoluzioni di convenzione, come previsto dalla citata legge;

   c) ridurre gli oneri per il sistema, con riflessi positivi quanto a riduzione delle componenti tariffarie nella fornitura di energia elettrica per famiglie ed imprese nel rispetto dei diritti e degli affidamenti vantati a tutela degli investimenti intrapresi dagli operatori titolari degli impianti oggetto della convenzione.
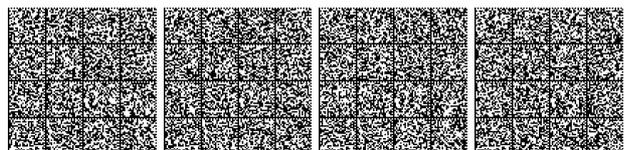
Art. 2

(Obiettivo e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 30, comma 20, della legge n.99/09, definisce adeguati meccanismi per la risoluzione delle convenzioni Cip 6 al fine di raggiungere l'obiettivo stabilito dalla medesima legislazione per cui gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti debbano essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.

2. Il presente decreto si applica agli impianti di produzione di energia elettrica oggetto delle convenzioni Cip 6 in essere alla data dell'1 gennaio 2010:

    a) alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia;

    b) assimilati alimentati da combustibili fossili.

Art. 3

(Procedure per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6)

1. I titolari delle convenzioni stipulate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 possono inviare apposita comunicazione al medesimo GSE, entro il 21 dicembre 2009, con cui manifestano con effetti non vincolanti l'interesse alla risoluzione anticipata della singola convenzione in essere, ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge n. 99/09 e secondo le modalità di cui al presente decreto.

2. Entro il 31 dicembre 2009, il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità l'elenco degli impianti per i quali è stato manifestato l'interesse alla risoluzione anticipata della relativa convenzione Cip 6.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 4, comma 7, i soggetti titolari delle convenzioni Cip 6, che hanno manifestato l'interesse alla risoluzione anticipata delle stesse ai sensi del comma 1, possono presentare al GSE istanza vincolante di risoluzione della singola convenzione.

4. Sulla base delle istanze vincolanti presentate ai sensi del comma 3, il GSE procede alla risoluzione anticipata delle convenzioni, conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto. Il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità il totale dei corrispettivi da erogare per ogni impianto, non appena disponibili, nonché le modalità di erogazione, definite sulla base delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 7.
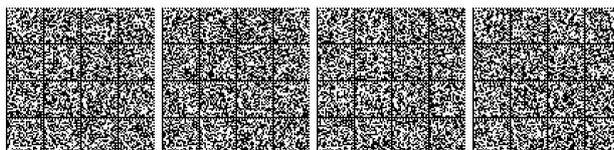
5. Nel caso in cui l'impianto utilizzi, in tutto o in parte, dei combustibili di processo o residui o recuperi di energia derivanti da attività industriali gestite da un soggetto terzo, il titolare della convenzione Cip 6 deve accordarsi preliminarmente con il medesimo soggetto terzo circa le modalità di utilizzo di tali combustibili per il periodo residuo della convenzione Cip 6, allegando lo schema di accordo alla comunicazione di cui al comma 1 e l'accordo firmato all'istanza di cui al comma 3.

6. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 4, comma 7, possono essere definiti i criteri relativi all'approvvigionamento o al trasferimento di quote di emissione di gas serra tra il soggetto titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica e il soggetto titolare dell'impianto industriale per assicurare la continuità produttiva degli impianti.

Art. 4

(Corrispettivo riconosciuto ai titolari di convenzioni Cip 6 in caso di risoluzione anticipata delle medesime convenzioni)

1. Nel caso di impianti Cip 6 che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia, di cui al Titolo II, punto 3, lettera e) e punto 4, lettera e), del provvedimento Cip n. 6/92, il GSE eroga al titolare della convenzione, a fronte della risoluzione della medesima per gli anni successivi al 2009, il corrispettivo $C_{recuperi}$ (espresso in €):

$$C_{recuperi} = \sum_{n=1}^{N} \frac{CEI \cdot (1+i)^n \cdot P_{conv} \cdot h \cdot \frac{G_n}{G_{anno,n}}}{(1+t)^n} + \sum_{k=1}^{K} \frac{INC \cdot (1+i)^k \cdot P_{conv} \cdot h \cdot \frac{G_k}{G_{anno,k}}}{(1+t)^k}$$

dove:

- CEI (espresso in €/MWh) è il valore del costo evitato di impianto definito dal Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 nell'ipotesi di prezzo unico e pari a 21,9 €/MWh;

- INC (espresso in €/MWh) è il valore dell'ulteriore componente definita dal Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92 fino al termine del relativo periodo di riconoscimento (qualora non sia già terminato), pari a 38 €/MWh;

- P_{conv} (espresso in MW) è la potenza oggetto della convenzione siglata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;

- h è il numero di ore equivalenti/anno, determinato secondo quanto previsto al comma 7;

- t è il tasso di sconto, convenzionalmente assunto costante e pari al 6%, salvo quanto previsto al comma 6;
- i è la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale registrata nell'anno solare precedente, convenzionalmente assunta costante e pari al 2%, salvo quanto previsto al comma 6;
- N è il numero degli anni solari residui della convenzione Cip n. 6, incluso l'anno in cui hanno inizio gli effetti della risoluzione anticipata della convenzione e l'anno in cui sarebbe terminata la convenzione;
- K è il numero degli anni solari residui di corresponsione dell'ulteriore componente di cui al Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, incluso l'anno in cui hanno inizio gli effetti della risoluzione anticipata della convenzione e l'anno in cui sarebbe terminata la corresponsione di tale componente;
- G_n è il numero dei giorni nel corso dell'anno solare n-esimo in cui sarebbe stata vigente la convenzione Cip 6, al netto dei giorni compresi nel periodo in cui l'energia elettrica è stata ritirata dal GSE ai prezzi previsti dal provvedimento Cip n. 6/92;
- $G_{anno,n}$ è il numero complessivo dei giorni nell'intero anno solare n-esimo;
- G_k è il numero dei giorni nel corso dell'anno solare k-esimo in cui dovrebbe essere riconosciuta l'ulteriore componente di cui al Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, al netto dei giorni compresi nel periodo in cui l'energia elettrica è stata ritirata dal GSE ai prezzi previsti dal provvedimento Cip n. 6/92 inclusivi di tale componente.
- $G_{anno,k}$ è il numero complessivo dei giorni nel corso dell'anno solare k-esimo.

2. In aggiunta al corrispettivo di cui al comma 1, per gli impianti di cui al medesimo comma, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione Cip 6 oggetto della risoluzione anticipata, continua ad essere applicato quanto previsto dalla vigente regolazione in materia di riconoscimento degli oneri, derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, per l'acquisto delle quote di emissione di gas serra non assegnate a titolo gratuito.

3. In aggiunta al corrispettivo di cui al comma 1, per gli impianti di cui al medesimo comma, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione Cip 6 oggetto della risoluzione anticipata, il GSE applica un corrispettivo, positivo o negativo, determinato annualmente dall'Autorità in base all'effettiva produzione di ciascun impianto in ogni anno ed al valore del differenziale tra il prezzo unico nazionale di acquisto ed i prezzi di mercato riferiti a

ciascuna zona, anche tenendo conto delle possibilità per gli operatori di copertura dal rischio legato al medesimo differenziale, in modo tale che ci sia perequazione con effetti economici non negativi sul sistema.

4. Nel caso di impianti assimilati, che utilizzano combustibili fossili, di cui al Titolo II, punto 3, lettera f), voce idrocarburi, e punto 4, lettera f), voce idrocarburi, del provvedimento Cip n. 6/92, il GSE eroga al titolare della convenzione il corrispettivo $C_{fossili}$ (espresso in €):

$$C_{fossili} = \sum_{n=1}^{N} \frac{CEI \cdot (1+i)^n \cdot P_{conv} \cdot h_P \cdot \frac{H_n}{H_{anno,n}}}{(1+t)^n} + \sum_{k=1}^{K} \frac{INC \cdot (1+i)^k \cdot P_{conv} \cdot h_P \cdot \frac{H_k}{H_{anno,k}}}{(1+t)^k}$$

dove:

- CEI (espresso in €/MWh) è il valore del costo evitato di impianto definito dal Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 nell'ipotesi di prezzo differenziato tra ore piene e ore vuote e pari a 36,4 €/MWh nelle sole ore piene;

- INC (espresso in €/MWh) è il valore dell'ulteriore componente definita dal Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92 fino al termine del relativo periodo di riconoscimento (qualora non sia già terminato). Tale componente è prevista nelle sole ore piene e il suo valore è pari a 22,9 €/MWh (caso con Ien uguale o maggiore di 0,51 fino a 0,6) e pari a 34 €/MWh (caso con Ien maggiore di 0,6);

- P_{conv} (espresso in MW) è la potenza oggetto della convenzione siglata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;

- h_P è il numero di ore piene equivalenti/anno, convenzionalmente assunto pari a 3600 ore/anno;

- t è il tasso di sconto, convenzionalmente assunto costante e pari al 6%, salvo quanto previsto al comma 6;

- i è la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale registrata nell'anno solare precedente, convenzionalmente assunta costante e pari al 2%, salvo quanto previsto al comma 6;

- N è il numero degli anni solari residui della convenzione Cip 6, incluso l'anno in cui hanno inizio gli effetti della risoluzione anticipata della convenzione e l'anno in cui sarebbe terminata la convenzione;

– K è il numero degli anni solari residui di corresponsione dell'ulteriore componente di cui al Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, incluso l'anno in cui hanno inizio gli effetti della risoluzione anticipata della convenzione e l'anno in cui sarebbe terminata la corresponsione di tale componente;

– H_n è il numero delle ore piene nel corso dell'anno solare n-esimo in cui sarebbe stata vigente la convenzione Cip 6, al netto delle ore piene relative al periodo in cui l'energia elettrica è stata ritirata dal GSE ai prezzi previsti dal provvedimento Cip n. 6/92;

– $H_{anno,n}$ è il numero complessivo delle ore piene nell'intero anno solare n-esimo;

– H_k è il numero delle ore piene nel corso dell'anno solare k-esimo in cui dovrebbe essere riconosciuta l'ulteriore componente di cui al Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, al netto delle ore piene comprese nel periodo in cui l'energia elettrica è stata ritirata dal GSE ai prezzi previsti dal provvedimento Cip n. 6/92 inclusivi di tale componente;

– $H_{anno,k}$ è il numero complessivo delle ore piene nell'intero anno solare k-esimo.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, le ore piene sono quelle definite dal Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92.

5. I termini $C_{recuperi}$ e $C_{fossili}$ di cui ai commi 1 e 4 sono posti pari a 0 (zero) con riferimento agli impianti per i quali il rapporto tra la quantità di energia elettrica ritirata dal GSE e la potenza oggetto della convenzione Cip 6 sia risultato inferiore a 1'000 in entrambi gli anni 2008 e 2009.

6. I corrispettivi di cui di cui ai commi 1 e 4 vengono riconosciuti dalla data di risoluzione delle convenzione e possono essere erogati in un'unica soluzione, secondo la valorizzazione di cui ai medesimi commi, ovvero in più rate annuali, in cui i corrispettivi sono rapportati all'andamento del tasso ufficiale di sconto, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7.

7. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati:

- il valore del parametro h, di cui al comma 1, per il singolo impianto la cui convenzione è oggetto di risoluzione, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire la continuità di utilizzo dei combustibili di processo o residui o recuperi di energia. A tal fine, il titolare della convenzione Cip 6, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, invia tutti gli elementi utili alla suddetta determinazione. I medesimi dati sono inviati anche al Ministero dello sviluppo economico;
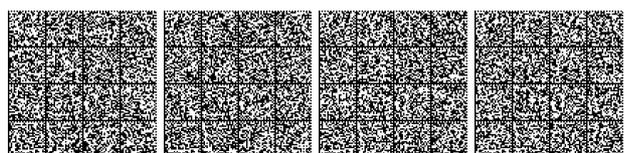
- un eventuale corrispettivo per la disponibilità di capacità, commisurato al valore del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse definito dal Titolo II punto 2 del provvedimento Cip 6/92, in aggiunta al corrispettivo di cui al comma 4, per gli impianti di cui al medesimo comma, per le ore di massima criticità del sistema elettrico in funzione della localizzazione dell'impianto;

- eventuali ulteriori criteri per la definizione di modalità e tempistiche per le erogazioni rateali.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. I corrispettivi erogati dal GSE ai sensi del presente decreto sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A_3.

2. Il GSE presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione circa i risparmi effettivamente realizzati a seguito della risoluzione anticipata al 2010 delle convenzioni Cip 6 rispetto allo scenario di mantenimento delle medesime sino a scadenza naturale.

3. Il GSE presenta entro il 30 giugno 2010 al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione in cui è analizzata la eventualità di procedere, con le stesse modalità di cui all'articolo 30, comma 20, della legge n.99/09, alla risoluzione anticipata delle ulteriori convenzioni Cip 6, anche per gli impianti a fonti rinnovabili e da rifiuti.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.

Roma, 2 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A15182
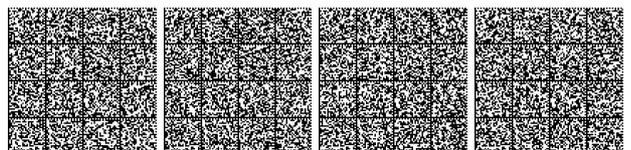
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Fondo strategico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Assegnazione di risorse a favore della fondazione Ri.Med in attuazione della sentenza del Tar Sicilia n. 395/2008. (Deliberazione n. 67/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) con il quale, allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, si autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri a costituire una Fondazione secondo modalità da stabilire con proprio decreto e si prevede altresì che al relativo onere si provvede mediante riduzione del FAS per un importo complessivo di 330 milioni di euro per il periodo 2006-2009;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 1, comma 1243, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che prevede la riduzione, per un importo di 70 milioni di euro per il periodo 2007-2009, dell'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della detta Fondazione di cui al citato art.1, comma 341, della legge finanziaria 2006;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n.33 e, in particolare, l'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2009) con la quale è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese, che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal protocollo di intesa del 1° aprile 2005 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la University of Pittsburg e la University of Pittsburg Medical Center, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2006 è stata istituita la Fondazione RI.MED e approvato il relativo statuto;

Considerato che con la sentenza n. 395 del 27 marzo 2008 il TAR Sicilia - Palermo ha accolto il ricorso n. 2387/2006 proposto dalla citata Fondazione RI.MED avverso alcuni provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze che hanno ridotto le risorse previste dalle leggi finanziarie 2006 e 2007 da trasferire alla stessa Fondazione per assicurarne il funzionamento;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 19750 del 16 luglio 2009, indirizzata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale, a seguito del passaggio in giudicato della richiamata sentenza del TAR Sicilia-Palermo n.395 del 27 marzo 2008, si evidenzia in primo luogo la necessità di procedere alla celere definizione della vicenda relativa alla quantificazione delle risorse stanziate a favore della Fondazione RI.MED dall'art. 1, comma 341, della legge finanziaria 2006, al netto dei tagli operati su tale autorizzazione di spesa dall'art. 1, comma 1243, della legge finanziaria 2007 e si sottolinea inoltre che l'unica soluzione percorribile appare l'assegnazione, attraverso apposita delibera del CIPE, di quanto spettante alla Fondazione a valere sulle risorse FAS del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la stessa Presidenza;

Vista la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10905/09 del 31 luglio 2009 con la quale viene chiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze in merito all'esigenza segnalata con la citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2009, secondo la procedura prevista al punto 3 della delibera n. 4/2009;

Udito l'intervento formulato in seduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale precisa che l'importo da assegnare alla Fondazione, al fine di dare puntuale attuazione alla citata sentenza del TAR Sicilia-Palermo è pari a 220 milioni di euro al netto delle risorse già trasferite;

Ritenuto di dover dare sollecita attuazione alla citata sentenza del Giudice amministrativo, disponendo l'assegnazione di 220 milioni di euro a favore della Fondazione RI.MED;

Ritenuto altresì, in ragione dell'urgenza che il provvedimento riveste, di dover procedere con l'adozione della presente delibera che sarà trasmessa alla Conferenza Stato - Regioni per il previsto parere;

Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è disposta, per le finalità richiamate in premessa, l'assegnazione di 220 milioni di euro a favore della Fondazione RI.MED in attuazione della sentenza del TAR Sicilia-Palermo n. 395/2008.

L'erogazione di tali risorse sarà disposta secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

La Fondazione RI.MED presenterà a questo Comitato una relazione sullo stato di utilizzazione, al 31 dicembre di ciascun anno, delle risorse complessivamente trasferite ai sensi della normativa richiamata in premessa.

Ai sensi della delibera 20 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 81

09A15015

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Modalità applicative alle specialità medicinali classificate in fascia A ed H del pay-back.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», con cui è stata disposta la riduzione nella misura del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, già vigente, nonché la rideterminazione dello sconto al produttore dello 0,6%, già disposto con la determinazione del 30 dicembre 2005, e il mantenimento delle predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *f)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA, ed, in particolare, la delibera n. 26 del Consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2006;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge n. 296/2006 citata, che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla citata delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previa dichiarazione di impegno al versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *h)*, della legge n. 296/2006 citata;

Vista la determinazione AIFA del 9 febbraio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2007;

Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall'applicazione del sistema del payback in questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del S.S.N.;

Visto l'art. 64, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 136 del 31 luglio 2009, che estende le disposizioni di cui alla lettera *g)* del comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 e dispone che l'AIFA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità tecniche applicative della disposizione di cui al primo periodo;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente predisporre un provvedimento che definisca le modalità tecniche applicative del citato art. 64, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Determina:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. La presente determinazione si applica alle specialità medicinali classificate in fascia A ed H, commercializzate successivamente al 31 dicembre 2006. Per i prodotti che hanno modificato la classe di rimborsabilità da A ad H o viceversa, la classificazione di cui tener conto ai fini dell'applicazione del pay back è quella attualmente vigente.

2. Sono escluse dalla possibilità di applicazione del pay back tutte le specialità medicinali commercializzate anteriormente al 31 dicembre 2006 che non avevano aderito alla procedura del pay back prevista dall'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive proroghe.

3. Al fine di poter effettuare il calcolo dei valori di pay back, sono altresì esclusi i prodotti che hanno commercializzato per un periodo inferiore a 1 mese precedente la data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99 ed i prodotti generici-equivalenti inseriti nelle liste di trasparenza.

Art. 2.

Modalità applicative

1. L'AIFA provvederà a rendere pubblico, sul sito della trasparenza, nell'apposita area dedicata al pay back, l'elenco dei prodotti per i quali le aziende titolari di AIC possono avvalersi della facoltà di richiedere la sospensione della riduzione di prezzo del 5%, con la quantificazione dei relativi importi.

2. Entro 7 giorni dalla predetta pubblicazione le aziende farmaceutiche titolari dei prodotti di cui al comma precedente sono invitate, secondo le modalità presentate sul sistema del pay back, ad inviare all'AIFA, a mezzo fax, al numero 06-59784997 le dichiarazioni di accettazione.

3. Entro i successivi trenta giorni le aziende farmaceutiche che hanno formulato la dichiarazione di accettazione dovranno provvedere ad effettuare il pagamento degli importi previsti in una unica soluzione. Le distinte di versamento attestanti l'effettivo pagamento degli importi devono essere trasmesse attraverso il sistema informatico del pay back entro i successivi 15 giorni.

4. Con successiva determinazione è pubblicato l'elenco delle confezioni di medicinali che hanno deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge n. 296/2006, per il periodo di tempo 1° novembre 2009-31 dicembre 2009, e per le quali, in ragione dall'applicazione del pay back, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, citata in premessa. È altresì disposto l'elenco dei prodotti, ed i relativi prezzi, che non hanno usufruito della proroga del pay back.

5. Le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 restano quelle fissate con determinazione AIFA 9 febbraio 2007 citata nelle premesse.

Art. 3.

Calcolo delle tabelle di equivalenza (procedura di analisi)

1. Sono state selezionate tutte le specialità medicinali di fascia A ed H commercializzate dopo il 31 dicembre 2006, ad esclusione delle specialità medicinali con un periodo di commercializzazione inferiore a 1 mese antecedente la data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99.

2. Sono stati estratti i dati di consumo (n. confezioni), sia attraverso il canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata) sia attraverso il canale delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali - ASL, ecc.) dislocate sul territorio nazionale (farmaceutica non convenzionata) nell'anno 2009.

3. La riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA del 27 settembre 2006 è stata calcolata nel seguente modo: per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata), come differenza tra il prezzo al pubblico vigente ed il prezzo al pubblico ridotto del 5%, per la quota a carico delle aziende (Ex Factory) e al netto dell'IVA; per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata), quale differenza tra il prezzo ex factory vigente ed il prezzo ex factory ridotto del 5%, al netto dell'IVA; per i farmaci di fascia H (venduti esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche - farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN vigente ed il prezzo massimo di cessione al SSN ridotto del 5%.

4. Le differenze di prezzo così calcolate sono state successivamente moltiplicate per i consumi 2009 di ciascuna specialità medicinale, ottenendo così l'importo totale di pay back per ciascuna specialità medicinale, in ciascuna regione e per singola azienda farmaceutica.

5. I prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% stabilito con determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore sconto del pay back a carico dei grossisti e dei farmacisti come da determina AIFA del 9 febbraio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2007.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 2 dicembre 2009

Il direttore generale: RASI

09A14980

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 16 dicembre 2009, n. **140985**.

Attività di valutazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

Alle amministrazioni centrali

Alle amministrazioni regionali

Alle province autonome

A Unicredit Mediocredito Centrale S.p.a.

All'Artigiancassa S.p.a

Alla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.

Alla Simest S.p.a.

Agli altri soggetti interessati

L'art. 1 della legge n. 266/1997 e l'art. 10 del decreto legislativo n. 123/1998 prevedono che il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda gli interventi in materia di ricerca, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisponga annualmente una relazione, da allegare al DPEF, finalizzata alla valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

A tal fine, e per lo svolgimento di tutte le attività necessarie, la Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali (DGIAI) si avvarrà della collaborazione e del supporto tecnico dell'Istituto per la promozione industriale (IPI).

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessari, riguardanti sia gli interventi di competenza delle amministrazioni centrali che quelli regionali, verrà effettuata
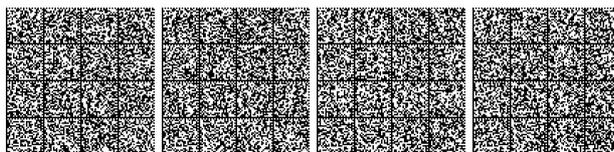
attraverso un questionario via web, al cui applicativo di raccolta dati si accederà attraverso il seguente sito internet http://legge266.mise.ipi.it.

Vista l'importanza di questa attività e della esigenza di organizzare un flusso efficiente dei dati e delle informazioni, le amministrazioni centrali e regionali e gli altri soggetti interessati dovranno individuare e comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica legge266@ipi.it, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, il nominativo di un referente coordinatore per il trasferimento dei dati alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

In assenza della suddetta comunicazione, si intenderà confermata la nomina del referente coordinatore effettuata ai fini della precedente rilevazione.

La DGIAI provvederà successivamente ad indicare a ciascun referente coordinatore l'utenza e la relativa password di accesso, al fine del trasferimento dei dati relativi agli interventi di competenza dell'amministrazione di riferimento.

La DGIAI, con la collaborazione e il supporto tecnico dell'IPI provvederà, inoltre, all'attività formativa necessaria a consentire l'utilizzo, da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati, del sistema di rilevazione per dare rapida attuazione al processo di acquisizione dei dati, convocando apposite riunioni dei coordinatori per illustrare le modalità tecniche e procedurali per la trasmissione degli stessi.

È stato altresì predisposto un apposito manuale di utilizzo dell'applicativo, consultabile accedendo al seguente link http://legge266.mise.ipi.it/documenti/guida266.pdf.

Il trasferimento dei dati relativi all'anno 2009, attraverso la compilazione del questionario via web, dovrà essere effettuato da parte delle amministrazioni e/o dei soggetti attuatori, entro il 20 marzo 2010.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A15256

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del dott. Paolo Costa a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 9 novembre 2009, il dott. Paolo Costa è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività necessarie a favorire la realizzazione dell'ampliamento dell'insediamento militare americano all'interno dell'aeroporto «Dal Molin» di Vicenza, fino al 24 settembre 2010.

09A14977

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'estinzione della parrocchia «S. Vito Martire», in Lequile

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 ottobre 2009, viene estinta la Parrocchia «S. Vito Martire», con sede in Lequile (Lecce).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia «Spirito Santo», con sede in Lequile (Lecce).

09A14972

Riconoscimento della personalità giuridica al Monastero San Prospero, in Camogli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Monastero San Prospero, con sede in Camogli (Genova).

09A14973

Riconoscimento della personalità giuridica alla chiesa di S. Grato Vescovo, in San Maurizio Canavese

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Chiesa di S. Grato Vescovo, con sede in San Maurizio Canavese (Torino).

09A14974

Riconoscimento dell'estinzione della parrocchia «S. Basilio Magno», in Lequile

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 ottobre 2009, viene estinta la Parrocchia «S. Basilio Magno», con sede in Lequile - frazione Dragoni (Lecce).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia «Spirito Santo», con sede in Lequile (Lecce).

09A14975

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Veteglan»

Provvedimento n. 236 del 26 novembre 2009

Medicinale per uso veterinario VETEGLAN 0,075 mg/ml soluzione iniettabile per bovine, suine (scrofette e cavalle).

Confezioni: flacone da 10 ml - A.I.C. numero 100164019.

Titolare A.I.C: Laboratorios Calier SA con sede in 26 P.la del Ramassà - Les Franqueses del Valles (Barcellona-Spagna)

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB n. 41a)2– aggiunta nuova confezione;

Variazione tipo II – modifica composizione quali/quantitativa.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone da 20 ml - A.I.C. numero 100164021.

Si autorizzano inoltre le modifiche di seguito riportate:

modifica della composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: cloprostenolo destrogiro 0,075 mg (equivalente a d-cloprostenolo Sali di sodio 0,079 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

introduzione del periodo di validità dopo prima apertura. La validità ora autorizzata è la seguente:

prodotto finito confezionato per la vendita: 36 mesi (invariata);

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni;

condizioni di conservazione: la frase «Conservare in un luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce» viene sostituita con "Non conservare ad una temperatura superiore ai 25°C.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A14981

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% liquido».

Provvedimento n. 239 del 27 novembre 2009

Medicinale per uso veterinario OSSITETRACICLINA 20% liquido Filozoo.

Confezione:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102652017;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102652029.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l., con sede legale in Carpi (Modena), via del Commercio 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - riduzione tempi di attesa per polli e tacchini.

Si autorizza la riduzione dei tempi di attesa per le carni e visceri dei polli da 8 a 7 giorni e per i tacchini da 12 giorni a 7 giorni.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

vitelli da latte: carni e visceri 20 giorni;

suini: carni visceri 18 giorni;

broilers: carni e visceri 7 giorni;

tacchini: carni e visceri 7 giorni;

galline ovaiole: uova 5 giorni;

conigli: carni e visceri 12 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15011

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «Ambiente - Ingegneria - Sicurezza - Ascensori S.r.l.», in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 30 novembre 2009:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 21 settembre 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati: Ambiente - Ingegneria - Sicurezza - Ascensori con sede legale in Via Alatri, 19 -00171 Roma.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A14983

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo «Ispezioni e monitoraggio per la qualità S.r.l.», in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 30 novembre 2009:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 28 luglio 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati: Ispezioni e Monitoraggio per la Qualità S.r.l. in Roma.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A14984
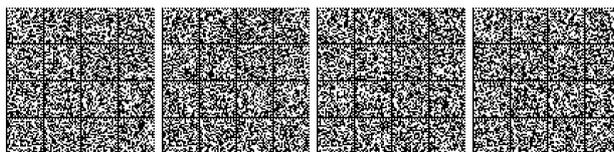
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «Tecno S.r.l.», in Cairo Montenotte.

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 4 dicembre 2009, all'organismo Tecno S.r.l., con sede legale in via dei Portici, 27 - 17014 Cairo Montenotte (Savona) è concessa l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - Esame CE del tipo;

Modulo B1- Esame CE della progettazione;

Modulo C1 - Conformità al tipo;

Modulo F - Verifica su prodotto;

Modulo G - Verifica CE di un unico prodotto.

2. L'organismo Tecno S.r.l., con sede legale in via dei Portici, 27 - 17014 Cairo Montenotte (Savona) è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 dell'all. I del decreto legislativo n. 93/2000.

3. L'organismo Tecno S.r.l., con sede legale in via dei Portici, 27 - 17014 Cairo Montenotte (Savona), è altresì autorizzato in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 a rilasciare l'approvazione europea secondo le modalità e le procedure previste dal decreto legislativo n. 93/2000.

La presente autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A15009

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo «TUV Italia S.r.l.», in Sesto San Giovanni.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 3 dicembre 2009:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 27 agosto 2009 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Tuv Italia S.r.l., con sede legale in via Giosuè Carducci, 125 - 20099 Sesto S. Giovanni.

Allegato V «A»: Esame CE del tipo (Modulo B) - A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza;

Allegato V «B»: Esame CE del tipo (Modulo B) - B. Esame CE del tipo di ascensore;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E);

Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campioni (Modulo C);

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo H);

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A15010

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola forestale Medio Tagliamento soc. coop. a r.l.», in Paularo.

Con deliberazione n. 2628 d.d. 26 novembre 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa agricola forestale Medio Tagliamento soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Paularo, costituita addì 25 marzo 1988, per rogito notaio dott. Pietro Moro di tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via del Din n. 10/B.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A14978

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Roma trasporti soc. coop. a r.l. di produzione e lavoro», in Trieste.

Con deliberazione n. 2629 d.d. 26 novembre 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Roma trasporti soc. coop. a r.l. di produzione e lavoro» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita addì 10 luglio 1998, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Sebastiano Cristaldi, con studio in Trieste, via Beccaria n. 6.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A14979

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 ottobre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante: «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi - Richiesta della società "P.A. Ecologia S.r.l." di estensione del periodo di validità dell'omologazione dei prodotti assorbenti E100, E200, E50, E22, E344, E344/s, E150, E348p, E18». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 16 dicembre 2009).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 20, seconda colonna, all'art. 1, al quarto rigo, dove è scritto: «… del 28 luglio 2006, è *esclusa* per ulteriori tre anni dalla data …», leggasi: «… del 28 luglio 2006, è *estesa* per ulteriori tre anni dalla data …».

09A15264

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-296) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00